

Qualificazione ambientale di Beni e servizi e nuove opportunità dal mercato pubblico

Venerdì 18 Novembre 2016

Sala Poggioli, Regione Emilia - Romagna – Viale della fiera 8 Bologna

Il GPP nel nuovo quadro normativo degli appalti pubblici

Simone Ricotta

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Sommario

- 1) I principali articoli del D.Lgs. 50/2016 connessi agli "appalti verdi"
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 e l'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di un appalto pubblico

1) I principali articoli del D.Lgs. 50/2016 connessi agli “appalti verdi”

Art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

- Il **principio di economicità** può essere subordinato a criteri ambientali e sociali
- Gli operatori economici devono **rispettare la normativa** ambientale, sociale e del lavoro, compresa quella internazionale elencata nell'allegato X.

Allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale

- Le **Convenzioni** in materia ambientale riguardano la protezione dello strato di ozono, il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, gli inquinanti organici persistenti, i prodotti chimici e i pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

Art. 34 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

- **Obbligo** di inserimento, nelle procedure riguardanti alcune categorie di appalti, con modalità diverse, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "criteri ambientali minimi" (**CAM**) definiti con Decreti del Ministro dell'Ambiente (DM Ambiente); per le stesse categorie, obbligo di tenere in considerazione i CAM come criteri di valutazione delle offerte.

Art. 144 - Servizi di ristorazione

- I servizi di ristorazione sono aggiudicati secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e la valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, di vari aspetti sociali e ambientali, tra i quali i **CAM** pertinenti di cui all'art. 34.

Art. 71 - Bandi di gara

- I bandi di gara contengono i **CAM** di cui all'articolo 34. Obbligo di motivare espressamente le deroghe ai **bandi-tipo** predisposti da ANAC (quindi, anche le deroghe all'applicazione dei CAM che saranno contenuti nei bandi-tipo). Vedi anche art. 95 c. 13.

Art. 68 - Specifiche tecniche

- Le specifiche tecniche possono riferirsi a processi o metodi di produzione relativi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto delle procedure, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. Le specifiche tecniche possono comprendere le **caratteristiche ambientali**.

Art. 69 - Etichettature

- Possibilità di **imporre** nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte certe condizioni.

Art. 87 - Certificazione delle qualità

- Possibilità di far riferimento al Regolamento **EMAS** o ad altre norme di gestione ambientale (es. **ISO 14001**) quando si richiedono certificati per attestare il rispetto, da parte dell'operatore economico, di determinati sistemi o norme di gestione ambientale

Art. 80 – Motivi di esclusione

- Possibilità di escludere un operatore economico se si dimostra con qualunque mezzo adeguato la presenza di **gravi infrazioni** debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

Art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

Art. 103 - Garanzie definitive

- Riduzioni dell'importo delle garanzie (**cumulabili tra loro e non cumulabili**), nel caso di certificazione del sistema di qualità ISO 9001 e di varie certificazioni in ambito ambientale, energetico, sociale, della gestione della salute e della sicurezza, di gestione della sicurezza delle informazioni, nonché di rating di legalità o attestazioni del modello organizzativo (D.Lgs. 231/2001).

Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

- Tra i criteri di valutazione per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa rientrano le **caratteristiche ambientali**, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, il possesso dell'Ecolabel UE (a determinate condizioni), le emissioni inquinanti, i costi "esterni" (le cosiddette "esternalità ambientali") e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera/bene/servizio, la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda.

Art. 96 - Costi del ciclo di vita

- Tra i costi del ciclo di vita sono compresi il consumo di energia e di altre risorse, i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio e i costi imputati alle **esternalità ambientali**, a determinate condizioni.

Art. 100 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

- Possibilità di richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, che possono attenersi a **esigenze ambientali** (e sociali).

TITOLO IV. MODALITA' DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI

(artt. 28 - 34)

Art. 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. **Il principio di economicità** può essere **subordinato**, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla **tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale** e alla **promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.***



... omissis ...

3. *Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli **operatori economici rispettano** gli **obblighi in materia ambientale**, sociale e del lavoro stabiliti dalla **normativa europea e nazionale**, dai contratti collettivi o dalle **disposizioni internazionali** elencate nell'**allegato X**.*

Art. 18 comma 2 della **Direttiva 2014/24/UE**:

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X.

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale

(Allegato X dir. 24; Allegato XIV dir. 25; Allegato X dir. 23)

- *Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;*
- *Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;*
- *Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 138 sull'età minima;*
- *Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;*
- *Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;*
- *Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;*
- **Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal** relativo a sostanze che riducono lo **strato di ozono**;
- **Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento** (Convenzione di Basilea);
- **Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti**;
- **Convenzione di Rotterdam** sulla procedura di previo assenso informato per taluni **prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale** (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.

Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Le stazioni appaltanti **contribuiscono** al conseguimento degli **obiettivi** ambientali previsti dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento**, nella documentazione progettuale e di gara, **almeno** delle **specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali** contenute nei **criteri ambientali minimi** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **e** conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della **ristorazione collettiva** e **fornitura di derrate alimentari** a quanto specificamente previsto nel successivo **articolo 144**;

2. I **criteri ambientali minimi** definiti dal decreto di cui al comma 1 sono **tenuti in considerazione** anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai **servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale** di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai **servizi di ristorazione** di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'**obbligo di cui al comma 1** si applichi **anche** per una quota **inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta**. Negli **altri casi** il **medesimo obbligo** si applica per gli affidamenti di **qualsunque importo**, per **almeno il 50 per cento** del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti **non connesse agli usi finali di energia** e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per **l'intero valore** delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire **l'efficienza energetica negli usi finali quali:**

a) acquisto di **lampade** a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di **apparecchi di illuminazione** per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

b) **attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio**, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;

c) **servizi energetici per gli edifici**, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;

d) affidamento di **servizi di progettazione e lavori** per la nuova **costruzione, ristrutturazione e manutenzione** di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, **l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento** del valore a base d'asta indicato al **comma 2.**

In sostanza:

- **Obbligo** di inserire, nella documentazione delle gare di **qualsiasi importo, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali** contenute nei **CAM**:
 - per l'**intero valore** a base d'asta delle gare, per le categorie di appalto che riguardano l'efficienza energetica negli usi finali (quattro categorie di appalto);
 - per **almeno il 50%** del valore a base d'asta delle gare, per le categorie di appalto non connesse all'uso efficiente dell'energia. La quota minima del 50% potrà progressivamente aumentare attraverso i DM Ambiente che definiscono i CAM (si veda DM Ambiente del 24.05.2016).

Fino a nuovo eventuale decreto che potrà ridurre la quota, nelle gare per i servizi di **ristorazione** ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale, si applicano i CAM per almeno il 50% del valore a base d'asta.

- **Obbligo** di tenere in considerazione i **CAM** come **criteri di valutazione** delle offerte per applicare il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa (per l'intero valore a base d'asta).

Decreto del Ministro dell'Ambiente 24 maggio 2016

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (GU Serie Generale n.131 del 7-6-2016)

1. Il presente decreto disciplina l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
 - a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;**
 - b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;**
 - c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;**
 - d. forniture di articoli di arredo urbano;**
 - e. forniture di carta in risme e carta grafica;**

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" de Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
- **il 62% dal 1° gennaio 2017;**
 - **il 71% dal 1° gennaio 2018;**
 - **l'84% dal 1° gennaio 2019;**
 - **il 100% dal 1° gennaio 2020.**
3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.

Art. 144 - Servizi di ristorazione

1. I **servizi di ristorazione** indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo **95, comma 3**. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a **fattori** quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di **prodotti biologici, tipici e tradizionali**, di quelli a **denominazione protetta**, nonché di quelli provenienti da sistemi di **filiera corta** e da **operatori dell'agricoltura sociale**, il rispetto delle **disposizioni ambientali in materia di green economy**, dei **criteri ambientali minimi** pertinenti di cui all'articolo **34** del presente codice e della **qualità della formazione** degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n.141.

Art. 71 - Bandi di gara

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, **successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi.** Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. **Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34.** Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre **motivano espressamente** in ordine alle **deroghe** al bando-tipo;

... omissis ...

Sono stati adottati CAM relativi a 16 (+ 1) tipologie di prodotti/servizi:

- 1. servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti - aggiornamento 2013 - acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (DM Ambiente 13.12.2013)**
- 2. carta in risme (DM Ambiente del 12.10.2009, aggiornamento DM Ambiente 04.04.2013)**
- 3. prodotti tessili (DM Ambiente del 22.02.2011)**
- 4. arredi (DM Ambiente del 22.02.2011)**
- 5. acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli LED per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013 (DM Ambiente del 23.12.2013)**

6. **apparecchiature da ufficio** (PC, PC portatili, fotocopiatrici, stampanti, multifunzione; DM Ambiente del 22.02.2011)
7. **servizi di ristorazione, forniture di derrate alimentari** (DM Ambiente del 25.07.2011)
8. **serramenti esterni** (DM Ambiente del 2.07.2011)
9. **servizi energetici per gli edifici (servizio di illuminazione, forza motrice e riscaldamento e raffrescamento** (DM Ambiente del 07.03.2012)
10. **veicoli adibiti al trasporto su strada** (DM Ambiente del 8.05.2012; l'applicazione dei CAM è **obbligatoria già dal 2011** ai sensi del D.Lgs. 24/2011, recepimento della Direttiva 2009/33/CE).
11. **servizi di pulizia e la fornitura di prodotti per l'igiene** (DM Ambiente del 24.05.2012)

12. **Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti Pubblici** (DM Ambiente del 06.06.2012)
13. **rifiuti urbani** (DM Ambiente del 13.02.2014)
14. **cartucce di toner e a getto d'inchiostro** (fornitura e servizio, DM Ambiente 13.02.2014)
15. **arredo urbano** (DM Ambiente del 05.02.2015)
16. **ausili per l'incontinenza** (DM Ambiente del 24.12.2015)
17. **servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione** (DM Ambiente del 24.12.2015)

Sono in corso di elaborazione i CAM per i seguenti gruppi di prodotti/servizi:

- Costruzione e manutenzione delle strade
- Servizio di illuminazione pubblica
- Tessili (revisione; [si può scaricare la bozza sul sito del Min. Ambiente](#))
- Arredi per ufficio (revisione)
- Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri



Acqua

Aria

Energia

Natura

Territorio

HOME

IL MINISTRO ▾

MINISTERO ▾

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ▾

UFFICIO STAMPA ▾

ARGOMENTI ▾

GPP - Acquisti Verdi

GPP - ACQUISTI VERDI

- [Il GPP: il contesto politico normativo](#)
- [Il Piano d'azione nazionale per il GPP \(PAN GPP\)](#)
- [I Criteri Ambientali Minimi \(CAM\)](#)
- [La strategia europea *Consumo e Produzione Sostenibili*](#)
- [Normativa e Documentazione](#)
- [Pubblicazioni e Comunicazioni](#)
- [Newsletter](#)
- [Link](#)
- [Contatti](#)

2) Il D.Lgs. 50/2016 e l'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di un appalto pubblico

Il D.Lgs. 50/2016 e l'integrazione di **considerazioni ambientali** nelle **fasi** di un **appalto pubblico**:

1. definizione dell'**oggetto** dell'appalto
2. definizione delle **specifiche tecniche**
3. definizione dei **criteri di selezione dei candidati**
4. definizione dei **criteri di aggiudicazione dell'appalto**
5. definizione delle **clausole di esecuzione dell'appalto**

1. Definizione dell'oggetto dell'appalto

Suggerimento: indicare chiaramente l'intenzione di acquistare un bene/servizio dal ridotto impatto ambientale.

Esempi:

“Acquisto di stampanti **a basso consumo energetico**”

“Servizio di pulizie **a ridotto impatto ambientale**”

La definizione dell'oggetto è importante perché determina l'ampiezza delle possibilità di definire specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione, che devono essere “**collegati all'oggetto dell'appalto**”.

2. Definizione delle specifiche tecniche

Art. 68 - Specifiche tecniche

*"1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'**altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale**, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi."*

... omissis ...

"5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con la normativa dell'Unione europea, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

*a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, **comprese le caratteristiche ambientali**, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;*

... omissis ...

Nessun riferimento alle **"ecoetichettature europee (multi)nazionali"** citate nell'art.68 del D.Lgs.163/2006, ma si veda l'art. **69 - Etichettature**

Art. 69 - Etichettature



1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche **caratteristiche ambientali, sociali** o di **altro tipo**, possono **imporre** nelle **specifiche tecniche**, nei **criteri di aggiudicazione** o nelle condizioni relative all'**esecuzione dell'appalto**, un'**etichettatura specifica** come **mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti **condizioni**:
- a) i **requisiti per l'etichettatura** sono **idonei** a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano **soltanto i criteri ad esso connessi**;



- b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**;
- c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito **procedimento aperto** e trasparente al quale **possano partecipare tutte le parti interessate**, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
- d) le etichettature sono **accessibili** a tutte le parti interessate;
- e) i **requisiti** per l'etichettatura sono **stabiliti da terzi** sui quali **l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.**



2. Se le amministrazioni aggiudicatrici **non** richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino **tutti i requisiti** per l'etichettatura, **indicano a quali requisiti** per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che **esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature** che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i **requisiti equivalenti**.
3. Se un operatore economico dimostra di **non avere la possibilità** di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente **entro i termini richiesti**, per **motivi ad esso non imputabili**, l'amministrazione aggiudicatrice accetta **altri mezzi di prova**, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, **idonei** a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce **requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto**, le amministrazioni aggiudicatrici **non possono esigere l'etichettatura in quanto tale**, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle **specifiche dettagliate di tale etichettatura**, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

In sostanza:

- è possibile **imporre** una specifica etichettatura per definire **specifiche tecniche** e **condizioni contrattuali** nonché come **criterio di aggiudicazione** delle offerte per acquistare lavori, forniture o servizi con determinate caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, a certe condizioni;
- è possibile accettare etichette che prevedono requisiti **equivalenti**;
- se l'etichettatura individuata **soddisfa tutte le condizioni** (compresa la **connessione** tra **tutti i criteri** stabiliti per l'etichettatura e l'oggetto dell'appalto, aspetto che necessita di attenta valutazione), l'operatore economico **non ha altra possibilità** se non fornire una duplice dimostrazione: **1)** che **non ha avuto la possibilità** di ottenere l'etichetta (o etichetta equivalente) entro i termini previsti per **motivi a esso non imputabili**; **2)** la conformità alle specifiche tecniche attraverso **altri e idonei mezzi di prova**.

3. Definizione dei criteri di selezione dei candidati

Art. 87 - Certificazione delle qualità

1. ... omissis ...

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati **sistemi o di norme di gestione ambientale**, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (**EMAS**) o **a altri sistemi di gestione ambientale** nella misura in cui sono **conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009** o ancora ad **altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati** per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i **certificati equivalenti** rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano **dimostrato di non avere accesso** a tali certificati o di **non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici**, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche **altre prove documentali** delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono **equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile**.

In sostanza:

- tra i criteri di **selezione** degli operatori economici è possibile richiedere la registrazione **EMAS** o la certificazione **ISO 14001** del sistema di gestione ambientale come dimostrazione di capacità tecniche e professionali relative al rispetto, da parte degli operatori economici, di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale; gli operatori economici **non hanno altri mezzi di prova alternativi** se non dimostrare che **non hanno avuto la possibilità** di ottenere le certificazioni entro i termini previsti per **motivi a essi non imputabili**;
- ancora più chiaro che la certificazione ISO 14001 deve essere rilasciata da organismi di certificazione **accreditati** (l'art. 44 del D.Lgs. 163/2006 era meno chiaro sul punto);
- rispetto alla possibilità di richiedere la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 non c'è più la distinzione prevista dal D.Lgs. 163/2006 tra appalti di **lavori/servizi** e appalti di **forniture** (vedi artt. 40, 42 e 44 del D.Lgs. 163/2006), e non è più necessaria una specifica valutazione di **appropriatezza** del caso (vedi art. 44 del D.Lgs. 163/2006 e art. 281 del DPR 207/2010), anche se occorre comunque considerare il principio di proporzionalità.

Art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

... omissis ...

7. **L'importo della garanzia**, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISOI/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI **ISO 9000**. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento**, anche **cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (**EMAS**), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, **o del 20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**.

new

new

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 20 per cento**, anche **cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai **beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso**, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (**Ecolabel UE**) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15 per cento** per gli operatori economici che sviluppano un **inventario di gas ad effetto serra** ai sensi della norma **UNI EN ISO 14064-1** o un'**impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto** ai sensi della norma **UNI ISO/TS 14067**. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento, non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o di **certificazione social accountability 8000**, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di **certificazione OHSAS 18001**, o di certificazione **UNI CEI EN ISO 50001** **riguardante il sistema di gestione dell'energia** o **UNI CEI 11352** **riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company)** per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 **riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.**

Art. 103 - Garanzie fideiussorie

1. ... omissis ...

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;

4. Definizione dei criteri di aggiudicazione

Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

... omissis ...

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'**aggiudicazione** degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento **prezzo** o del **costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il **costo del ciclo di vita**, conformemente all'articolo 96.



3. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**:
- a) i contratti relativi ai **servizi sociali** e di **ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai servizi ad **alta intensità di manodopera**, come definiti all'articolo 50, comma 2; (NdR: art. 50, comma 1, secondo periodo; il comma 2 non esiste)
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e degli **altri servizi di natura tecnica e intellettuale** di importo **superiore a 40.000 euro**;
4. **Può** essere utilizzato il criterio del **minor prezzo**:
- a) per i **lavori** di importo pari o **inferiore a 500.000 di euro**, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) per i **servizi** e le **forniture** con **caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i **servizi** e le **forniture** di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da **elevata ripetitività**, fatta **eccezione** per quelli di **notevole contenuto tecnologico** o che hanno un **carattere innovativo**.
5. Le stazioni appaltanti che aggiudicano ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara ⁴⁸ il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli **aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali**, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, **caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto**, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (**Ecolabel UE**) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o **superiore al 30 per cento** del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

- c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai **consumi di energia e delle risorse naturali**, alle **emissioni inquinanti** e ai **costi complessivi**, inclusi quelli **esterni** e di **mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici**, riferiti **all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio**, con l'**obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione**;
- d) la **compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda** calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
- e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

... omissis ...

9. *... omissis ...* Con le linee guida ANAC sulla metodologia per individuare un unico parametro "sono definiti i **criteri premiali** che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un **minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente**, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

10. *Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.*

11. *I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto **qualsiasi aspetto** e in **qualsiasi fase del loro ciclo di vita**, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una **fase successiva del loro ciclo di vita**, **anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.***

12. *Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.*

13. *Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i **criteri premiali** che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani e per le imprese di nuova costruzione. Indicano altresì il **maggior punteggio** relativo all'offerta concernente beni, lavori, servizi che presentano un **minore impatto sulla salute e sull'ambiente**.*

In sostanza:

- Nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile attribuire punteggi ponderativi:
 - al possesso dell'etichetta **Ecolabel Europeo** nel caso che il **valore dei beni o servizi oggetto del contratto, con l'etichetta**, sia pari o superiore al **30%** del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;
 - ai **costi del ciclo di vita**, comprendendo i costi connessi ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle esternalità ambientali e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici;
 - alla compensazione delle emissioni di **gas ad effetto serra** associate alle attività dell'azienda (una perplessità: questo criterio di valutazione riguarda le prestazioni ambientali dell'offerente - profilo soggettivo - e non l'offerta - profilo oggettivo)

Art. 96 - Costi del ciclo di vita

1. I **costi del ciclo di vita** comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) **costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti**, quali:

- 1) costi relativi all'acquisizione;
- 2) costi connessi all'utilizzo, quali **consumo di energia e altre risorse**;
- 3) costi di manutenzione;
- 4) costi relativi al fine vita, come i costi di **raccolta**, di **smaltimento** e di **riciclaggio**;

b) **costi imputati a esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, **purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato**. Tali costi possono includere i **costi delle emissioni di gas a effetto serra** e di **altre sostanze inquinanti** nonché altri costi legati all'**attenuazione dei cambiamenti climatici**.

2. *Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i **dati** che gli offerenti devono fornire e il **metodo** che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali il **metodo** deve soddisfare tutte le seguenti **condizioni**:*
- a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;*
 - b) deve essere accessibile a tutte le parti interessate;*
 - c) i **dati** richiesti devono poter essere forniti con **ragionevole sforzo** da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.*
3. *L'**allegato XVIII** al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano **metodi comuni** per la **valutazione del costo del ciclo di vita**.*

L'allegato XVIII contempla adesso soltanto la Direttiva 2009/33/CE ("veicoli puliti"), attuata con il D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011

Le stazioni appaltanti, al momento dell'acquisizione (noleggio o proprietà) di veicoli adibiti al trasporto su strada, devono tener conto, nelle specifiche tecniche o nei criteri di aggiudicazione, dei seguenti impatti energetici ed ambientali **relativi all'intero ciclo di vita utile dei veicoli**: consumo energetico, emissioni di CO₂, di NO_x, di idrocarburi non metanici (NMHC) e particolato.

Le stazioni **devono** applicare anche i CAM per i trasporti (DM Ambiente 08.05.2012)

Nel caso che gli impatti siano trasformati in valore monetario deve essere utilizzata la **metodologia di calcolo dei costi d'esercizio** definita nel Decreto stesso.

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada

CO ₂	NO _x	NMHC	Particolato
0,04 EUR/kg	0,0088 EUR/g	0,002 EUR/g	0,174 EUR/g

In sostanza:

- **molti** dei costi del ciclo di vita hanno una connessione con aspetti **ambientali ed energetici**, sia nell'ambito dei **costi diretti** (consumo energetico, consumo di risorse naturali, costi di raccolta, smaltimento e riciclaggio) che nell'ambito dei **costi indiretti**, ossia le "esternalità ambientali".
- il criterio del costo del ciclo di vita ha bisogno di **alcune attenzioni** relative al metodo da utilizzare per calcolare i costi, e ai dati necessari al calcolo, soprattutto in merito alle esternalità ambientali

5. Definizione delle clausole di esecuzione dell'appalto

Alcune riflessioni conclusive

Gli "appalti verdi" sono obbligatori

Mettere il sito internet del Ministero dell'Ambiente tra i "preferiti" (iscriversi alla newsletter)

I CAM sono stati definiti quando gli "appalti verdi" erano "volontari": necessità di revisione?

Le certificazioni ambientali sono determinanti

Grazie per l'attenzione :-)

simone.ricotta@arpat.toscana.it